




Una scuola
dell'Antico



per la scienza
del Moderno



LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"

CENTRO DI PREPARAZIONE
ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH



Via San Tommaso d'Aquino n. 4 - 70124 - Bari - Tel./Fax: 080 5043941; 080 5045457;
Sede succursale Viale Papa Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari - Tel./Fax 080 0994662
Codice meccanografico BAPC150004 - Codice Fiscale 80011240720
Codice IPA istsc_BAPC150004 - Codice univoco per la fatturazione elettronica UFLLWZ
e-mail: bapc150004@istruzione.it ; sito web: <https://liceosocratebari.edu.it> ;
PEC: bapc150004@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premesse

Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che deve assolvere una funzione educativa e mirare al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, in un'ottica di giustizia riparativa.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando il comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o reinserimento nella comunità scolastica.

La successione delle sanzioni non deve essere automatica. Mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati alle stesse; la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia; occorrerà inoltre ispirarsi al principio della gradualità della sanzione in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare e delle conseguenze da essa derivanti, tenuto conto della situazione personale della/o studentessa/studente.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dell'edificio scolastico ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di gravità tale da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una linea educativa condivisa e per una concertata strategia di recupero; tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della/o studentessa/studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono la/o studentessa/studente in occasione di trasferimento da una Scuola all'altra.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori o di chi ne fa le veci, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo, di cyberbullismo o di vandalismo, di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, per eventuali danni causati dalle/dai figlie/figli a persone o cose durante lo svolgimento delle attività scolastiche, si ritiene opportuno ricordare che in sede di giudizio civile gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, ove venga dimostrato che non abbiano impartito alle/ai figlie/figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti: tale responsabilità, riconducibile a *culpa in educando*, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per *culpa in vigilando*, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti delle studentesse e degli studenti.

Art. 1 Principi

Il Liceo Socrate

- garantisce ad ogni studentessa/studente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare;
- non considera sanzionabile la libera espressione, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, delle opinioni personali;
- si impegna a un dialogo costruttivo che rafforzi nelle/negli studentesse/studenti l'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta e la capacità di superare gli aspetti di fragilità inerenti i comportamenti oggetto di sanzioni;
- ritiene passibile di sanzioni disciplinari il mancato rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, nei Protocolli di sicurezza, nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e di tutte le norme contemplate dalla legislazione vigente.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni disciplinari e degli interventi educativi correttivi

- S1. Richiamo verbale.
- S2. Consegna da svolgere in classe.
- S3. Consegna da svolgere a casa.
- S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza di un docente o del Dirigente Scolastico.
- S5. Invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente.
- S6. Ammonizione scritta sul registro di classe.
- S7. Ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo digitale per la durata delle ore di lezione della mattinata scolastica.
- S8. Sanzione amministrativa: pagamento di multa da € 27,50 a € 275,00 ai sensi dell'art. 51 c. 7 della L. 3/2003 e dell'art. 1 c. 189 della L. 311/2004.
- S9. Esclusione da attività formative extrascolastiche (in caso di percorso FSL saranno previste attività alternative da svolgere a Scuola).
- S10. Sospensione dalle lezioni da uno a due giorni.
- S11. Sospensione dalle lezioni da tre a quindici giorni.
- S12. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
- S13. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

S14. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a specifici compiti aggiuntivi per tutto un gruppo.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere annotate sul registro di classe.

Art. 3

Corrispondenza infrazioni-sanzioni disciplinari

- Ritardi ripetuti: da S1. a S6.
- Ripetute assenze saltuarie: da S1. a S6.
- Assenze o ritardi non giustificati: da S1. a S6.
- Mancanza del materiale occorrente: da S1. a S6.
- Non rispetto delle consegne a casa: da S1. a S6.
- Non rispetto delle consegne a Scuola: da S1. a S6.
- Disturbo delle attività didattiche segnalato dal Consiglio di Classe: da S1. a S6, S9.
- Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico: da S1. a S7.
- Inosservanza del divieto di fumo: S8.
- Uscita non autorizzata dall'aula: da S1. a S6.
- Uscita non autorizzata dall'istituto: da S10. a S11.
- Alterazione di documenti della Scuola o dei risultati di apprendimento: da S10. a S11.
- Manomissione o danneggiamento di oggetti, suppellettili, attrezzature, strumenti della Scuola o di terzi: da S10. a S11.
- Introduzione e/o consumo di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti: da S10. a S12.
- Detenzione di armi di qualsiasi tipo o utensili assimilabili atti ad offendere: da S10. a S12.
- Utilizzo del proprio account istituzionale e delle applicazioni del RE Axios e della GSuite for Education per fini diversi da quelli didattici: S10. a S11.
- Divulgazione a soggetti esterni alla classe o all'Istituto del link di accesso alle attività di Didattica Digitale Integrata: da S10. a S11.
- Produzione e diffusione di audio o immagini riferiti a persone o fatti del contesto scolastico: da S10. a S11.
- Produzione e diffusione di contenuti osceni o offensivi: da S10. a S11.
- Comportamento aggressivo, minaccioso, irrispettoso e offensivo verso gli altri: da S10. a S11.
- Molestie o violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri: da S10. a S14.
- Atteggiamenti ascrivibili a bullismo¹ o cyberbullismo²: da S10. a S14.
- Atti lesivi della dignità e del rispetto delle persone: da S10. a S14.
- Atti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone: da S10. a S14.
- Atti di violenza connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale: da S13. a S14.

¹ «L'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.» Art. 1 c. 1bis della L. 71/2017 così come modificato dall'art. 1 della L. 70/2024.

² «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale o predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» art. 1 c. 2 della L. 71/2017.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente la/lo studentessa/studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

In caso di danno volontario al patrimonio scolastico, oltre all'eventuale sanzione disciplinare commisurata al danno e alla volontarietà dell'atto, potrà essere richiesto alla/o studentessa/studente o alle/agli studentesse/studenti responsabili, il relativo risarcimento in denaro; in caso di mancata individuazione del responsabile, il risarcimento sarà richiesto all'intera classe se il danno è avvenuto all'interno dell'aula di ubicazione della stessa.

Tutte le fattispecie indicate trovano applicazione anche in situazioni di didattica trasferita (visite guidate, lezioni itineranti, viaggi di istruzione, scambi culturali, gemellaggi, percorsi di Formazione Scuola-Lavoro).

Tutte le infrazioni disciplinari devono essere annotate sul registro di classe.

Art. 4

Soggetti competenti a infliggere le sanzioni

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1. a S7.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1. a S8.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1. a S10., su propria delibera previa convocazione del Consiglio di Classe entro cinque giorni dall'accaduto da parte del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe nella forma costitutiva, con surroga in presenza di situazioni di incompatibilità.
- Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni da S11. a S13. e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
- L'organo collegiale competente nell'irrogare la sanzione disciplinare, che è sempre temporanea e proporzionata all'infrazione commessa, tiene conto della situazione personale della/o studentessa/studente, della gravità del comportamento dimostrato e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 5

Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che la/lo studentessa/studente possa esporre le proprie ragioni:

- ♦ verbalmente per le sanzioni da S1. a S8.;
- ♦ verbalmente o per iscritto e in presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, se possibile, per le sanzioni da S9. a S13.

In quest'ultimo caso gli esercenti la responsabilità genitoriale sulla/o studentessa/studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale preposto, nonché la formale contestazione degli addebiti rilevati e l'invito agli esercenti la responsabilità genitoriale ad assistere la/il propria/o figlia/o nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se gli esercenti la responsabilità genitoriale e la/o studentessa/studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'organo collegiale preposto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Gli organi collegiali deliberano la sanzione non in presenza della/o studentessa/studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

La sospensione può prevedere invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- ♦ l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- ♦ l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;

- ♦ la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla Scuola come visite e viaggi d'istruzione.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta agli esercenti la responsabilità genitoriale, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe, con specificazione della motivazione e della data o delle date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 6

Particolari disposizioni riguardanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di due giorni comporta il coinvolgimento della/o studentessa/studente in attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le attività vengono svolte presso l'Istituzione Scolastica e sono deliberate dal Consiglio di Classe con adeguata motivazione e con indicazione dei docenti incaricati di realizzarle.

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni comporta lo svolgimento da parte della/o studentessa/studente di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate con l'Istituzione Scolastica e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia fra quelle proposte da Istituzioni, Associazioni ed Enti del Terzo Settore. Tali attività, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, sono deliberate dal Consiglio di Classe con adeguata motivazione anche con riguardo, al fine di garantire la piena consapevolezza da parte della/o studentessa/studente dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, all'eventuale prosecuzione delle attività stesse dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Le convenzioni stipulate tra l'Istituzione Scolastica e le strutture ospitanti disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle/sugli studentesse/studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente all'Istituzione Scolastica eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica e possono concretizzarsi in attività di volontariato, attività di segreteria, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano la/o studentessa/studente alla riflessione e alla rielaborazione critica di episodi verificatisi a Scuola.

L'allontanamento della/o studente/studentessa dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o della sanzione che comporta l'esclusione della/o studentessa/studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi è prevista nella

ricorrenza di situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona oppure di atti violenti connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili tentativi per un reinserimento responsabile e tempestivo della/o studentessa/studente nella comunità scolastica nel corso dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dalla/o stessa/o studentessa/studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, alla/o studentessa/studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o dell'esclusione della/o studentessa/studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte della/o studentessa/studente incolpata/o. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Organo di Garanzia e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro 10 giorni. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L'Organo di Garanzia è disciplinato da proprio regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale che decide sulla legittimità dei provvedimenti in materia disciplinare e sulle violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il presente Regolamento di Disciplina attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, composto di pagine 6 numerate e 7 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella seduta del 26 gennaio 2026.